

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 336

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FELISETTI

Presentata il 10 agosto 1983

Istituzione del Corpo della polizia municipale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Già nel corso dell'ottava legislatura l'oggetto della presente proposta aveva avuto seria considerazione al punto che numerose proposte di varie parti politiche avevano dato luogo alla redazione di testi unificati che, tuttavia, non giunsero al concreto risultato. Anche ora l'esigenza di porre mano alla regolamentazione legislativa delle polizie municipali attraverso una previsione legislativa di istituzione del Corpo e di regolamentazione dello *status* degli appartenenti al Corpo stesso, delle funzioni e compiti istituzionali è universalmente sentita.

Già in questo senso in numerosi convegni dei vigili urbani si è a lungo di-

scusso affinché questa esigenza abbia soddisfazione sul piano legislativo. Per altro sia per la necessità prioritaria della riforma di polizia, sia perché l'anticipato scioglimento delle ultime legislature ha travolto la trattazione delle proposte esistenti, sta di fatto che nessuna di esse è giunta a conclusione.

Proprio per questo il proponente avanza la presente proposta di legge negli stessi termini di quella che presentò nell'ottava legislatura convinto che essa rappresenti una soluzione non solo attesa degli interessati, ma conforme alle esigenze di una razionale e pratica risoluzione del problema della polizia municipale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I comuni, per i compiti operativi in materia di polizia locale urbana e rurale, di polizia amministrativa, giudiziaria e pubblica sicurezza, di circolazione inerente alla viabilità e per ogni altra attività di polizia prevista dalle leggi, dai regolamenti, dalle deliberazioni ed ordinanze comunali, istituiscono il Corpo di polizia urbana che è composto dal personale di cui al successivo articolo.

Al fine di poter utilizzare un adeguato e più organico servizio di polizia urbana, i comuni minori possono riunirsi in consorzio o in altre forme associative.

ART. 2.

Il Corpo di polizia urbana esercita funzioni proprie e di collaborazione con le altre forze di polizia dello Stato al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini. Nell'ambito del territorio comunale, esso svolge attività di polizia diretta all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti delle pubbliche autorità, garantisce l'esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini.

ART. 3.

Ai servizi di polizia urbana sovrintende il sindaco (o un assessore da lui delegato). Esso impartisce le direttive di massima per tutto ciò che concerne il funzionamento del servizio ed adotta i necessari provvedimenti.

Al Corpo di polizia urbana è preposto il comandante nominato dal sindaco su deliberazione del consiglio comunale.

Gli appartenenti al Corpo di polizia urbana sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi.

ART. 4.

Per realizzare le finalità della presente legge i comuni provvedono, con uno speciale regolamento, a disciplinare lo stato giuridico del personale appartenente ai Corpi di polizia urbana determinando, per quanto non sia disposto dalla presente legge:

1) in apposito ruolo speciale il contingente del personale dipendente in ragione del numero degli abitanti, del territorio e delle caratteristiche socio-economiche della comunità locale;

2) il tipo di organizzazione del Corpo localizzato nel proprio territorio in base alla classe cui è stato assegnato il comune, tenendo anche conto della densità della popolazione residente e temporanea, della suddivisione del comune stesso in circoscrizioni territoriali costituenti aree metropolitane. In particolare l'ordinamento del personale del Corpo di polizia urbana per i comuni che hanno più di 10.000 (diecimila) abitanti deve articolarsi, sulla base del grado di professionalità, nelle tre seguenti qualifiche funzionali:

a) dirigenti (comandante ed ufficiali);

b) addetti al coordinamento e controllo (sottufficiali);

c) operatori (agente e appuntato);

3) l'organizzazione del Corpo, che deve essere improntata ai principi del decentramento ed a criteri di efficienza; le dotazioni organiche per singole qualifiche, in modo da assicurare la funzionalità ed efficienza delle strutture del Corpo;

4) le disposizioni concernenti le attribuzioni, i doveri e le responsabilità di ciascun dipendente.

ART. 5.

Per l'accesso alle varie qualifiche funzionali è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio:

a) titolo di studio di scuola secondaria superiore per la qualifica di operatore (agente e appuntato);

b) titolo di studio della scuola secondaria superiore per la qualifica di addetto al coordinamento e controllo (sottufficiali) con nomina per anzianità di servizio;

c) diploma di laurea per la qualifica di dirigente (comandante ed ufficiali).

ART. 6.

Il personale appartenente al Corpo di polizia urbana, per l'espletamento delle funzioni ed attribuzioni di cui ai precedenti articoli, riveste la qualifica di:

a) ufficiale o agente di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 221 del codice di procedura penale;

b) ufficiale e agente di polizia stradale a norma dell'articolo 137 del codice stradale;

c) agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 18 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690.

Tali qualifiche vengono riconosciute automaticamente all'atto dell'assunzione in servizio nelle rispettive categorie.

ART. 7.

Gli operatori (agenti e appuntati) del Corpo di polizia urbana rivestono le qualifiche di agente di polizia giudiziaria, di agente di polizia stradale e di agente di pubblica sicurezza.

Gli addetti al coordinamento e controllo (sottufficiali) del Corpo di polizia urbana rivestono le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, di ufficiale di polizia stradale e di agente di pubblica sicurezza.

I dirigenti (comandanti ed ufficiali) del Corpo di polizia urbana rivestono le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, di ufficiale di polizia stradale e di agente di pubblica sicurezza.

ART. 8.

La potestà della regione in materia di polizia urbana è svolta nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla presente legge.

Le regioni provvedono con legge regionale a:

1) stabilire le norme generali per la istituzione e l'organizzazione del servizio in rapporto alla classe alla quale sono assegnati i comuni;

2) promuovere iniziative per la preparazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale dei Corpi di polizia urbana in collaborazione con le università o altre istituzioni formative. (Una scuola regionale di addestramento ed aggiornamento professionali, con adeguate attrezzature didattiche, ginniche e sportive, nonché un poligono di tiro in ogni comune capoluogo di provincia);

3) promuovere tra i comuni della regione le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione;

4) determinare i criteri generali per l'ammissione ai pubblici concorsi;

5) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli appartenenti ai Corpi dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. (L'unificazione delle divise, del tipo e della colorazione dei veicoli di servizio a livello regionale; mentre l'unificazione della tessera di riconoscimento e della placca di servizio, a livello nazionale);

6) disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi.

ART. 9.

Gli appartenenti al Corpo di polizia urbana sono dotati di un'arma corta (pi-

stola o rivoltella) nei calibri consentiti dalla legge e del relativo munizionamento.

I comuni possono pertanto acquistare e detenere liberamente una quantità di tali armi pari al numero dei componenti il Corpo.

Le armi ed il relativo munizionamento sono consegnati agli appartenenti al Corpo, i quali possono liberamente detenerli e portarli su tutto il territorio nazionale a scopo di legittima difesa.

In servizio il porto dell'arma in dotazione è obbligatorio, quale mezzo di difesa e parte complementare ed integrativa dell'uniforme, pure fornita dall'amministrazione di appartenenza.

ART. 10.

Il personale del Corpo di polizia urbana è inquadrato in livelli retributivi determinati in relazione alle funzioni attribuite.

Al comandante del Corpo di polizia urbana è attribuito il livello funzionale retributivo massimo previsto per i dipendenti del comune presso il quale presta servizio e agli eventuali altri dirigenti i livelli immediatamente inferiori.

Il personale addetto al coordinamento e controllo e gli operatori godono del trattamento economico spettante alle categorie impiegatizie del comune aventi pari livello funzionale-retributivo.

Al personale del Corpo in servizio di istituto e per le giornate d'effettiva presenza compete, in aggiunta allo stipendio in godimento, una « indennità d'istituto » prevista per le forze di polizia dello Stato dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni.

L'indennità non è dovuta al personale comandato o distaccato, dislocato in posizione in cui non espleti l'effettivo servizio delle funzioni proprie del personale del Corpo.

L'indennità è pensionabile ed è assoggettata, ad ogni effetto, alla medesima disciplina dello stipendio; è anche considerata ai fini degli aumenti periodici di stipendio e della tredicesima mensilità.

ART. 11.

Alla pensione spettante, in base alle vigenti disposizioni, alle vedove ed agli orfani degli appartenenti ai Corpi di polizia urbana vittime del dovere in attività di servizio, provvede il Ministero dell'interno.

ART. 12.

I veicoli in dotazione ai Corpi di polizia urbana sono esenti da tassa di circolazione e da tasse straordinarie.

Per condurre tali veicoli, agli appartenenti ai Corpi di polizia urbana che siano già titolari di patente di guida ai sensi del codice della strada, gli uffici regionali competenti o gli ispettorati della motorizzazione civile per ogni provincia rilasciano speciale patente di abilitazione alla guida dei veicoli della polizia urbana. Tali patenti speciali sono esenti da qualsiasi tassa o imposta.